

Settore edile – Credito d'imposta beni strumentali – Risposte nn.542/E e 544/E/2020

18 Novembre 2020

Autobetoniera e betonpompa tra i macchinari per l'edilizia ammessi al credito d'imposta del 40% per l'acquisto di beni strumentali nuovi. Agevolabile anche l'acquisto di autocarri, semirimorchi e mezzi e d'opera per la pulizia delle strade.

Così si è espressa l'Agenzia delle Entrate, rispettivamente, nelle Risposte **544/E** e **542/E**, entrambe del 12 novembre 2020, in merito all'applicabilità del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi (cd. "Industria 4.0"), operante fino al 31 dicembre 2020, stabilito dall'art.1, co.184-197, della legge 160/2019 (cd. "legge di Bilancio 2020")[\[1\]](#).

Come noto, l'agevolazione è riconosciuta alle imprese che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi nel 2020, oppure entro il 30 giugno 2021, a condizione che l'ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2020 e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo del bene.

Possono accedere al bonus fiscale tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, e quindi anche le imprese appartenenti al settore delle costruzioni.

Il beneficio ha come oggetto, tra l'altro[\[2\]](#), i beni materiali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, elencati nell'allegato A, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il nuovo credito d'imposta è concesso in misura variabile a seconda del tipo di bene strumentale che viene acquisito.

Nello specifico, **per gli investimenti aventi ad oggetto macchinari innovativi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale** delle imprese secondo il modello "**Industria 4.0**", elencati nell'**allegato A** della legge 232/2016, il **credito d'imposta è stabilito nella misura del 40% del costo**, fino a un **tetto massimo di spesa di 2,5 milioni di euro** e nella misura del 20%, da 2,5 a 10 milioni di euro.

Al riguardo l'**Agenzia delle Entrate**, richiamando anche i propri precedenti chiarimenti,

forniti nella C.M. 4/E/2017[3], e dopo aver richiesto un parere al Ministero dello Sviluppo Economico, **conferma che rientrano nell'Allegato A[4]**, annesso alla legge 232/2016, e **sono agevolabili con il credito d'imposta nella misura del 40%**:

- l'**acquisto** di un'**autobetoniera** e di una **betonpompa** con caratteristiche tecniche specifiche che le rendono assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici (*cf.* la **Risposta n.544/E/2020**);
- l'**acquisto** di **autocarri, semirimorchi**, ovvero **mezzi e d'opera con apposita attrezzatura per il lavaggio, aspirazione e spazzatura delle strade urbane**.
Al riguardo, non è di ostacolo alla fruibilità dell'agevolazione la circostanza che i componenti e le attrezzature siano montati su un "veicolo" (*cf.* la **Risposta n.542/E/2020**).

Si ricorda che, per gli investimenti in beni immateriali "*Industria 4.0*", il bonus è fruibile solo in compensazione "orizzontale", ossia tra tributi diversi (art.17 del D.Lgs. n.241/1997) in 3 quote annuali di pari importo.

[1] *Cfr. ANCE "Legge di Bilancio 2020 - Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - Misure fiscali di interesse" - [ID n.38132 dell'8 gennaio 2020](#)*

[2] Sono agevolati, infatti, i beni materiali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa ad eccezione dei:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1, TUIR;
- i beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% (immobili e altri);
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni indicati nella tabella di cui all'allegato 3 alla legge di Stabilità 2016 (ossia: condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali, dagli stabilimenti termali e idrotermali; condotte per la produzione e distribuzione di gas naturale; materiale rotabile);
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Risultano, inoltre, agevolati anche i beni immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, di cui all'allegato B annesso alla legge 232/2016, come integrato dall'articolo 1, co.32, della legge 205/2017.

[3] ___ Come noto, la predetta C.M. è riferita ai criteri per usufruire del cd. "iperammortamento" stabilito dalla legge 232/2016, ma i chiarimenti si intendono operanti anche ai fini del credito d'imposta relativo all'acquisto di beni strumentali "*Industria 4.0*".

[4] Nel caso di specie, i macchinari rientrano nel punto elenco n.1, primo gruppo, del citato Allegato A.

42471-Risposta n.544-E.pdf [Apri](#)

42471-Risposta n.542-E.pdf [Apri](#)